

## AGEVOLAZIONI

1. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie di veicoli l'imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate:

AUTOVEICOLI muniti di CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO SPECIALE (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), semprechè NON siano adatti al TRASPORTO DI COSE	Misura di un quarto ai sensi dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97.
RIMORCHI AD USO ABITAZIONE PER CAMPEGGIO e simili	Misura di un quarto ai sensi art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97.
Per le formalità aventi ad oggetto i veicoli costruiti da almeno trent'anni o veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno vent'anni individuati con determinazione dall'ASI e dalla FMI, esclusi quelli adibiti ad uso professionale.	Art. 63, commi 1,2 e 3, Legge 21 novembre 2000 n. 342

2. L'imposta è dovuta nella misura sottoindicata relativamente alle formalità concernenti le seguenti tipologie:

Nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai famigliari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001 n. 72.	<b>Nella misura di un decimo</b>
Nei casi di cancellazione di ipoteche, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata.	nella misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998
Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata.	nella misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998

Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla Legge.